

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI

NEL GIUDIZIO N. 6095/2023 R.G.

La ricorrente **MANZARI MIRIAM** (cod. fisc. MNZMRM72P48H501V), nata a Roma (RM) il 08/09/1972 e residente a Venezia (VE) in San Marco 1660, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Corte-Coi (cod. fisc. CRTFRC71H66L736X, numero di telefax 0438/24799, domicilio digitale e indirizzo PEC federica.corte.coi@pec.it) come da procura speciale notificata e depositata unitamente al presente atto, con domicilio eletto a San Vendemiano (TV) in viale Venezia n. 48 presso lo studio del difensore, propone motivi aggiunti per

l'annullamento

- del decreto prot. n. 5043 del 13/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto recante l'integrazione della graduatoria di merito, nella parte in cui non include e quindi conferma l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto (doc. 20);
- del provvedimento prot. n. 24109 del 19/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del relativo allegato recante l'esito della prima fase della procedura informatizzata avente per oggetto l'individuazione su provincia, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 21);
- del provvedimento n. 5121 del 22/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del relativo allegato recante l'esito della seconda fase della procedura informatizzata avente per oggetto l'assegnazione su sede, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 22);
- nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, preordinato o consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, comunque connesso.

PREMESSA

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24/03/2023 e depositato in data 13/04/2023, la ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso, la graduatoria rettificata e la Tabella A del D.M. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017.

Con ordinanza cautelare n. 02670/2023 Reg. Prov. Cau. pubblicata in data 25/05/2023 l'intestato Tribunale accoglieva l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissava l'udienza pubblica del 17/10/2023 per il merito.

Con la medesima ordinanza, l'intestato Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, eseguita in data 01/06/2023.

Con motivi aggiunti notificati e depositati in data 03/03/2023, la ricorrente ha impugnato degli esiti delle fasi 1 e 2 della conseguente procedura informatizzata con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha individuato, su provincia e su sede, i destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022, oggetto del ricorso introduttivo.

Con i presenti motivi aggiunti, la ricorrente impugna la successiva integrazione della graduatoria di merito, nonché gli esiti delle fasi 1 e 2 della conseguente procedura informatizzata con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha individuato, su provincia e su sede, i destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nell'integrazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022, oggetto del ricorso introduttivo.

La ricorrente non ha potuto esprimere le proprie preferenze, per provincia e per sede, poiché non risultava possibile partecipare alla suddetta procedura informatizzata.

Ciò premesso, la ricorrente propone i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i medesimi vizi dedotti nel ricorso introduttivo, che si intendono integralmente trascritti nel presente atto:

- 1) Falsa applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (prima colonna) - Mancata applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (seconda colonna) - Travisamento dei fatti: la ricorrente è in possesso del titolo di accesso previsto dalla seconda colonna della classe di concorso A-12 per effetto dell'integrazione del vecchio ordinamento.
- 2) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Contraddittorietà con precedenti atti della medesima amministrazione - Violazione dell'art. 15 della L. n. 240/2010 - Illogicità manifesta: il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in

contraddizione con i precedenti atti normativi della medesima amministrazione che definiscono i gruppi e i settori scientifico-disciplinari.

- 3) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Disparità di trattamento tra situazioni identiche - Contraddittorietà interna - Ingiustizia manifesta: il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con il medesimo provvedimento che dispone il rinvio, stabilendo un trattamento differenziato di fattispecie oggettivamente identiche.
- 4) Violazione del principio del legittimo affidamento: dopo 15 anni di servizio, qualora il titolo di accesso non fosse stato idoneo, l'amministrazione doveva dirlo prima.

* * *

Per i motivi esposti, la ricorrente Miriam Manzari insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si producono i documenti indicati nel separato elenco con numerazione progressiva dal ricorso introduttivo.

La ricorrente dichiara che i presenti motivi aggiunti non ampliano l'oggetto del giudizio e, pertanto, non sono soggetti al pagamento del contributo unificato.

San Vendemiano - Roma, 26 settembre 2023

avv. Federica Corte-Coi